

LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini, Maria Angela Favazzo, Matteo Angelillis - Arpa Emilia-Romagna

IN GAZZETTA IL "MILLEPROROGHE", LE NOVITÀ AMBIENTALI

Legge 26 febbraio 2011 n. 10. Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. (GU n. 47 del 26 febbraio 2011, Suppl. ord. n. 53)

Nell'ultimo giorno utile per evitarne la decadenza, e dopo il richiamo del Capo dello Stato del 22 febbraio con il quale si stigmatizzava la prassi irrituale di introdurre nei decreti legge disposizioni eterogenee non attinenti al loro oggetto, è stato convertito il decreto legge di fine 2010 relativo alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Alcune disposizioni riguardano tematiche ambientali. Innanzitutto viene fatta slittare al primo aprile 2011 la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del testo unico ambientale (Dlgs 152/2006) come prevista dalla Finanziaria 2010. Dal primo aprile 2011 quindi, salve ulteriori proroghe sempre possibili, le Autorità saranno soppresse, ogni atto da loro compiuto sarà nullo e le Regioni attribuiranno con legge ad altri soggetti le funzioni già esercitate da tali Autorità (organizzazione, affidamento e controllo dei servizi pubblici). Slitta sempre al primo aprile 2011 la proroga delle disposizioni transitorie in materia di rifiuti nella Regione Campania; in particolare la possibilità che le sole attività di raccolta, di spezzamento, di trasporto, di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuino a essere gestite dai

Comuni secondo le attuali modalità e forme procedurali.

Slitta alla stessa data la proroga del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13mila KJ/Kg (il c.d. *fluff* di frantumazione degli autoveicoli).

Infine novità in materia di COV (composti organici volatili), per i quali si prevede la posticipazione dei nuovi limiti contenuti nell'allegato II del Dlgs 161/2006.

NUOVO DECRETO PER IL MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI

DM Ambiente n. 260 dell' 8 novembre 2010 (GU del 7 febbraio 2011 Suppl. ord. n. 31)

Publicato il decreto con il quale il ministero dell'Ambiente aggiorna i criteri per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Il Dm in questione, in vigore dal 22 febbraio 2011, recepisce la direttiva 2000/60/CE (istitutiva di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) e modifica il Dlgs 152/2006 sostituendo integralmente l'allegato I della parte III.

Il nuovo decreto, con riferimento allo scambio di informazioni relativo alla classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici, prevede un coordinamento tecnico-scientifico operato dal ministero dell'Ambiente con tutti gli enti interessati. Per la validazione dei metodi di classificazione le Regioni dovranno rendere disponibili le relative informazioni.

RECEPITA LA DIRETTIVA SULLO SCAMBIO DI QUOTE NEL TRASPORTO AEREO

Decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 257 (GU n. 28 del 4 febbraio 2011)

È stato pubblicato il decreto che include le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Con questo provvedimento è fra l'altro istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, con sede presso il ministero dell'Ambiente. Le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita delle quote delle emissioni del settore del trasporto aereo, da destinarsi a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici, saranno determinate con successivo decreto ministeriale.

DALL'EUROPA NOVITÀ SUL REACH

Regolamento n. 1152 della Commissione dell'8 dicembre 2010 (GU dell'Unione europea del 9/12/2010)

Publicato il nuovo regolamento che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, il precedente regolamento n. 440/2008 relativo ai metodi di prova inerenti la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. La nuova guida costituisce il riferimento principale per iniziare il processo di autorizzazione previsto dal Reach.

LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Semplificazione e promozione del territorio

Claudio Facchini
Ed. IPSOA, 2010
euro 71,00 pp. 856

Claudio Facchini, dirigente del Settore sviluppo economico del Comune di Faenza, si occupa dell'istituto dello Sportello unico fin dalla sua istituzione nel 1998, ed è autore di una monografia e di molteplici articoli su questo argomento, pubblicati tra l'altro su Arpa Rivista ed Ecoscienza.

La sua ultima "fatica" editoriale è

un ponderoso tomo di ottocento pagine che, ricostruendo l'evoluzione storica della normativa inizialmente introdotta dalla riforma Bassanini, si sofferma lungamente sul recente Dpr 160/2010 che rappresenta il punto di approdo (definitivo?) della materia.

L'autore – ed è questo uno dei profili più originali della sua opera, non si limita tuttavia a un'esegesi della norma o a una raccolta delle pur

interessanti decisioni giurisprudenziali formatosi sull'argomento, ma si sofferma sugli aspetti gestionali e i modelli organizzativi sottesi allo Sportello unico, proponendo un approccio fondato sui principi del sistema qualità con particolare riferimento alle norme ISO 9000.

A tal fine vengono forniti strumenti e schemi operativi che potranno essere utili, in particolare agli operatori comunali, per la progettazione strategica e l'implementazione dei Suap.

Per Facchini, tuttavia, le regole e i comportamenti guidati non devono imbrigliare la componente creativa di amministratori e funzionari, ai quali nella premessa del libro, forse memore dei propri studi umanistici (è infatti un po' sorprendentemente laureato in filosofia), arriva a suggerire di far proprio l'aforisma di Antoine De Saint-Exupéry "se vuoi costruire una nave, non radunare uomini per raccogliere il legno e distribuire i compiti, ma insegna loro la nostalgia del mare aperto e infinito".

Non è dato sapere se gli operatori dei Suap alle prese con Conferenze dei Servizi, oneri istruttori e azioni di marketing territoriale faranno tesoro dell'insegnamento del padre del *Piccolo Principe*, ma certamente potranno trovare in questo manuale un valente ausilio per la propria quotidiana avventura lavorativa.

Giovanni Fantini, Arpa Emilia-Romagna



PER GLI IMPIANTI NUCLEARI SERVE IL PARERE (NON VINCOLANTE) DELLE REGIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 33 del 2 febbraio 2011 (www.cortecostituzionali.it)

La Corte Costituzionale con la sentenza in commento ha stabilito che per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti nucleari è necessario il parere della Regione interessata prima dell'intesa tra Governo e Conferenza unificata. Ha pertanto dichiarato illegittimo l'articolo 4 del Dlgs 31/2010 (decreto attuativo della legge delega in materia del nucleare) nella "parte in cui non prevede che la Regione, anteriormente all'intesa con la Conferenza unificata, esprima il proprio parere sul rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari". Laddove si intende costruire un impianto nucleare, la Regione deve essere "adeguatamente coinvolta" e tale coinvolgimento, d'ora in avanti, renderà necessario un parere obbligatorio, seppure non vincolante, della Regione interessata. Respinte, invece, le altre richieste di incostituzionalità avanzate dalle Regioni ricorrenti che lamentavano l'insufficiente coinvolgimento regionale da parte del Dlgs 31/2010 che ha introdotto il nucleare in Italia. Per la Corte infatti le norme impugnate coinvolgono adeguatamente le Regioni e il principio di sostituzione in caso di mancata intesa dello Stato alla Regione (sussidiarietà) è costituzionalmente legittimo ex articolo 117, comma 3, Cost.

EMISSIONI IN ATMOSFERA: IL TAR SI PRONUNCIA SULLE MODIFICHE SOSTANZIALI

Tar Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sez. II, sentenza n. 8041 del 15/11/2010 e sentenza n. 49 del 21/01/2011 (www.giustizia-amministrativa.it)

Il Tar di Bologna, Sez. II, con due recenti sentenze si pronuncia sulla definizione giuridica di modifica sostanziale prevista dall'art. 269 c. 8 del Dlgs 152/2006. Una corretta interpretazione di modifica sostanziale in materia di emissioni in atmosfera è un aspetto rilevante in materia amministrativa perché, mentre una modifica non sostanziale comporta una semplice comunicazione all'autorità competente, una modifica sostanziale obbliga il gestore dello stabilimento a presentare una domanda di autorizzazione in virtù della quale l'autorità competente deve aggiornare la già rilasciata autorizzazione in materia di emissioni. Nella sentenza n. 8041/2010 il giudice si sofferma diffusamente sugli aspetti tecnici che devono essere valutati nell'interpretare il dettato normativo, peraltro recentemente riformato dal Dlgs 128 del 29 giugno 2010, che all'art. 269 comma 8 del TU definisce modifica sostanziale "quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse".

Per il giudice, affinché si realizzi tale fattispecie, non è necessaria la modifica dei valori limite di emissione, e segnatamente

la "concentrazione" e il "flusso" perché tali elementi attengono soltanto alla qualità della emissione e/o alle caratteristiche costruttive dell'impianto. La loro invarianza esclude infatti la "variazione qualitativa", ma non "l'aumento", delle emissioni. Non è parimenti necessario, secondo il Tar, che la modifica produca effetti inquinanti perché l'art. 269, comma 8 assoggetta ad aggiornamento dell'autorizzazione il mero aumento delle emissioni, cioè l'introduzione in atmosfera di "qualsiasi sostanza che possa causare inquinamento" o "che possa produrre inquinamento atmosferico" anche se, in concreto, tale introduzione non avvenga "in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente".

La *ratio legis* è evidente, proprio per poter correttamente valutare la possibilità/probabilità che con la modifica vengano immesse in atmosfera sostanze inquinanti occorre che l'autorità competente rivaluti tutte le circostanze in ambito autorizzatorio. Nella successiva sentenza n. 49/2011 il Tar Emilia-Romagna è ritornato sull'argomento, confermando l'orientamento "restrittivo" della precedente pronuncia, sostenendo che per aversi modifica sostanziale sono sufficienti modifiche, le quali giustificano un procedimento completo (non la semplice comunicazione) con la partecipazione di tutti gli enti coinvolti e titolari istituzionalmente di un interesse alla tutela dell'ambiente.



DIRITTO ALL'AMBIENTE

Manuale pratico di uso comune per la difesa giuridica dell'ambiente e degli animali

Maurizio Santoloci
Ed. Diritto all'ambiente, 2010
euro 32,00 pp. 360

Il sottotitolo del libro esplica ciò che il magistrato Maurizio Santoloci – da anni impegnato in prima persona nelle questioni ambientali – vuole trasmettere al cittadino ma anche, per certi aspetti, alla pubblica amministrazione in materia di diritto e tutela dell'ambiente.

Nella stessa introduzione l'autore

sostiene che soprattutto nel campo ambientale nasce la necessità assoluta e inderogabile di una nuova cultura sociale della legalità, che il privato deve far propria e che deve essere poi utilizzata per spronare gli enti istituzionali preposti.

Il libro, diviso in cinque parti, già nella struttura rispecchia appieno le intenzioni dell'autore divenendo pagina dopo pagina un vero e proprio "kit operativo" a disposizione, prevalentemente, del cittadino per renderlo edotto sulle possibilità che la legge e i codici gli offrono per compiere azioni individuali a tutela dell'ambiente e degli animali.

Nella prima parte sono spiegati, con termini semplici e facilmente comprensibili, nozioni giuridiche e procedurali aiutando il lettore a districarsi nella differenza tra *denuncia* ed *esposto*, nella conoscenza dei reati

cosiddetti "satelliti", negli annosi problemi di riparto della competenza tra le varie pubbliche amministrazioni interessate alla materia, nell'iter di procedura penale che parte dalla *denuncia* (del privato, dell'associazione e degli organi di polizia giudiziaria) per arrivare alla *sentenza definitiva*, nella comprensione dell'attualissimo tema delle ecomafie.

Nella seconda parte vengono affrontati i casi pratici nei quali più facilmente ci si può imbattere in campo ambientale. La rassegna varia dalla discarica di rifiuti abusiva ai rumori molesti in ambienti urbani, dall'inquinamento dei fiumi alle trappole abusive nei boschi.

Per ogni singolo caso viene evidenziata chiaramente l'autorità competente e la normativa applicabile, con un commento finale che chiarisce quale debba essere l'attività da porre in essere per riuscire a rendere efficace la propria azione nel combattere gli illeciti.

La terza parte è un vero e proprio mini dizionario di termini nei quali ci si imbatte nel ramo ambientale. Si apprende il significato, oltre che dei classici termini procedurali, anche di altri meno comuni come le definizioni di *carotaggio*, di *laghetto* e *vasca aziendale*, di *uccellazione* e di *corpo recettore*. Le parti quarta e quinta sono costituite da schemi riassuntivi e da quiz di autovalutazione per testare l'apprendimento delle parti precedenti, in modo che ogni lettore potrà controllare il livello raggiunto nella propria formazione in materia ambientale.

Diritto all'ambiente è senza dubbio un testo molto interessante per chiunque voglia in prima persona contribuire in maniera efficace a una miglior tutela dell'ambiente. Riuscendo con l'utilizzazione di un linguaggio chiaro a spiegare in maniera esaustiva tutte le attività che un privato può porre in essere per pungolare le autorità competenti al pieno ed effettivo rispetto della normativa in materia ambientale.

Matteo Angelillis, Arpa Emilia-Romagna